SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 488)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro
(TAMBRONI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (RUMOR)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

Istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina

ONOREVOLI SENATORI. — Mentre sugli oli di semi, sia esteri che nazionali — anche a protezione dell'olio di oliva — vige un'imposta di fabbricazione di lire 6.000 al quintale per gli oli grezzi di semi destinati a qualsiasi uso e di lire 6.500 al quintale per quelli raffinati di origine estera, in aggiunta allo onere dell'abbinamento, la margarina (i cui componenti sono pure oli vegetali: di palma e di cocco) è rimasta invece il solo prodotto non gravato d'imposta. Tale situazione costituisce una ingiustificata spereguazione tributaria ed altera ovviamente il mercato del particolare settore, con riflessi negativi, oltre che nell'impiego dell'olio di semi, anche nel consumo del burro del quale la margarina è succedaneo.

Al fine di eliminare, o quanto meno attenuare, tale sperequazione e le accennate negative ripercussioni economiche, si istituisce sulla margarina una imposta di fabbricazione di lire 150 al chilogrammo, correlativa a quella già esistente sugli oli di semi.

All'uopo è stato predisposto l'accluso disegno di legge.

In particolare con l'articolo 1 viene stabilita una imposta di fabbricazione sulla margarina nella misura di lire 15.000 per quintale.

Nella stessa misura si applica una sovrimposta di confine per lo stesso prodotto importato dall'estero.

Con l'articolo 2 è prescritto l'obbligo di addizionare con olio di sesamo, quale rivelatore,

la margarina prodotta nel territorio nazionale ed è fatto divieto d'importare margarina non miscelata con olio di sesamo.

Gli articoli 3 e 4 sottopongono a denuncia gli stabilimenti ove viene fabbricato il prodotto, i cui titolari sono tenuti a munirsi di apposita licenza fiscale di esercizio soggetta al diritto annuale di lire 15.000.

L'articolo 5 sottopone alla vigilanza continuativa della finanza i locali di fabbrica, con facoltà per l'Amministrazione finanziaria di eseguire verifiche per una efficace tutela degli interessi dell'Erario.

Gli articoli 6 e 7 stabiliscono le modalità relative all'accertamento del prodotto sulla base della dichiarazione di lavoro ed al pagamento del tributo.

Gli articoli 8 e 9 prevedono l'istituzione di un magazzino per la custodia delle materie prime e della margarina prodotta, nonchè l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

L'articolo 10 determina nella misura del 10 per cento la cauzione che deve essere versata a favore dell'Amministrazione in rapporto alla quantità di margarina immagazzinabile nei locali vincolati alla finanza.

L'articolo 11 prevede l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sulla margarina esportata, nonchè la restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di margarina contenuta nei prodotti alimentari avviati all'estero.

L'articolo 12 stabilisce le modalità per la risoluzione delle controversie sulla classificazione della margarina.

L'articolo 13 consente lo sgravio dell'imposta di fabbricazione sulla margarina andata distrutta per causa di forza maggiore nelle fabbriche o nei magazzini vincolati alla finanza.

L'articolo 14 detta norme sulla tenuta dei registri, prescritti dall'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dei controlli.

L'articolo 15 pone l'obbligo ai detentori, a qualsiasi titolo, di denunciare le giacenze di prodotto alla data di entrata in vigore del provvedimento per quantitativi superiori a chilogrammi 100.

Gli articoli 16, 17 e 18 concernono le modalità di versamento del tributo gravante sulle giacenze e prevedono l'applicazione di una indennità di mora, oltre agli interessi legali, nel caso di ritardato pagamento.

Gli articoli 19 e 20 riguardano la prescrizione del tributo ed il privilegio del credito erariale sulle installazioni e sul materiale di fabbrica, nonchè sui locali e magazzini comunque soggetti alla vigilanza fiscale.

Gli articoli da 21 a 35 stabiliscono le consuete norme per quanto concerne l'accertamento delle violazioni, nonchè le relative sanzioni a carico degli inadempienti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una imposta di fabbricazione nella misura di lire 15.000 per quintale sulla margarina.

Nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine sulla margarina importata dall'estero.

Art. 2.

La margarina prodotta nel territorio nazionale deve essere addizionata con olio di sesamo, quale rivelatore, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero per le finanze.

La margarina importata dall'estero deve giungere già addizionata con olio di sesamo, quale rivelatore.

Art. 3.

Chiunque intende fabbricare margarina di cui al precedente articolo 1 deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare l'attività.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento e dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

- a) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta;
- b) la località in cui si trova lo stabilimento;
- c) le caratteristiche e la potenzialità dell'impianto nonchè il numero e il tipo degli apparecchi installati;
 - d) il processo di lavorazione da seguire;
- e) la potenzialità giornaliera di lavorazione:
- f) la qualità e la quantità delle materie prime che si intendono detenere per la fabbricazione;

- g) la quantità di margarina che si intende produrre;
- h) i locali destinati a magazzini vincolati alla finanza per la custodia della margarina ottenuta.

L'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, verifica e suggella gli apparecchi, in modo da impedirne l'uso senza la dichiarazione di lavoro prescritta a termini del successivo articolo 7, e rilascia una licenza di esercizio di cui al successivo articolo 4.

Uguale denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi già esercita gli stabilimenti nei quali viene fabbricata la margarina.

Art. 4.

Chiunque intende fabbricare margarina deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale licenza è soggetta ad un diritto annuale di lire 15.000.

Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

La licenza è valevole per la Ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è stata rilasciata.

Per l'anno 1959 la riscossione del diritto è limitata al rateo afferente al periodo di tempo decorrente dal giorno della presentazione della denuncia.

Art. 5.

I locali di fabbrica e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione, distinti da quelli, sono soggetti a vigilanza continuativa della finanza.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire riscontri negli stabilimenti, nei laboratori e nei locali annessi nei quali si impiega la margarina, nonchè nei depositi nei quali essa è custodita.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di ordinare tutte le opere e prescrivere le misure, a spese del fabbricante, che ritenga necessario per la tutela degli interessi fiscali, nonchè di applicare agli apparecchi e agli impianti bolli e suggelli.

Art. 6.

La margarina è accertata a peso, da parte del funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica, all'atto della produzione.

Ove il prodotto non sia subito estratto dalla fabbrica o impiegato direttamente nella stessa fabbrica, previo pagamento dell'imposta, deve essere custodito in appositi magazzini vincolati alla finanza.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, ed il fabbricante deve esibire la relativa quietanza all'atto della estrazione del prodotto dalla fabbrica oppure dai predetti magazzini.

Art. 7.

Le ditte esercenti la fabbricazione di margarina debbono presentare almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale sono indicati:

- a) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta;
- b) la località in cui si trova lo stabilimento;
- c) il tempo continuativo, o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla produzione della margarina:
- d) la qualità e la quantità delle materie prime da adoperare;
- e) la quantità di margarina da ottenere. La ditta non può fabbricare margarina in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una

dichiarazione suppletiva di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

Art. 8.

Le materie prime debbono essere custodite in apposito magazzino ed il loro movimento deve risultare da un registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione nel quale si annoteranno nella parte del carico, il quantitativo delle materie stesse introdotte in magazzino e in quella dello scarico il quantitativo estratto per la lavorazione con riferimento alla dichiarazione di lavoro.

Art. 9.

I fabbricanti e gli importatori di margarina sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, nel quale deve essere indicato:

- a) nella parte del carico, rispettivamente, la quantità di margarina fabbricata od importata, con l'indicazione, per quest'ultima, degli estremi della relativa bolletta di importazione:
- b) nella parte dello scarico, la quantità di margarina di volta in volta ceduta a terzi, con l'indicazione dell'acquirente e con riferimento alle fatture emesse.

Art. 10.

Gli esercenti stabilimenti per la produzione di margarina devono prestare cauzione in ragione del 10 per cento dell'imposta corrispondente alla quantità massima di margarina che essi intendono detenere nei magazzini vincolati alla finanza, ai quali sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Art. 11.

Sulla margarina esportata all'estero direttamente dalle fabbriche produttrici è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Il trasporto dalla fabbrica alla dogana di uscita sarà vincolato a bolletta di cauzione, da emettersi dall'Ufficio finanziario al quale è affidata la vigilanza, osservati la legge e il regolamento doganale.

Sui prodotti alimentari, preparati con margarina, esportati all'estero, è concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di margarina contenutavi.

In tutti i casi di abbuono e di restituzione della imposta di fabbricazione non è concessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di uscita, debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Gli abbuoni e le restituzioni d'imposta all'esportazione, non domandati nel termine di cinque anni dalla data della bolletta doganale di uscita, rimangono prescritti.

Art. 12.

Le controversie che sorgessero rispetto alla classificazione dei prodotti di cui alla presente legge sono decise con le norme stabilite per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 13.

È accordato lo sgravio dell'imposta di fabbricazione sulla margarina esistente nelle fabbriche o nei magazzini vincolati alla finanza, quando ne sia provata la distruzione per causa di forza maggiore.

Art. 14.

Le ditte di cui al precedente articolo 4 devono tenere i registri prescritti dall'Amministrazione nei modi da essa stabiliti.

Sulle fatture e sugli altri documenti commerciali da emettere in dipendenza della cessione della margarina deve essere indicato il quantitativo di prodotto ceduto.

Art. 15.

L'imposta di fabbricazione stabilita al precedente articolo 1 si applica alla margarina, da chiunque detenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, in quantità superiore a chilogrammi 100.

Agli effetti di tale limite, si cumulano le quantità di prodotto appartenenti ad una stessa ditta, anche se viaggianti.

All'uopo i detentori devono fare denuncia delle quantità giacenti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, ovvero alle dogane, secondo la rispettiva competenza, entro e non oltre 20 giorni dalla data predetta.

Art. 16.

L'imposta di fabbricazione dovuta in base al precedente articolo 15 deve essere versata alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Art. 17.

Sulle somme non versate entro il termine stabilito dal precedente articolo è applicata, in aggiunta all'interesse legale, una indennità di mora del sei per cento.

Tale indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del predetto termine.

Art. 18.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione della presente legge e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 19.

Il diritto al recupero del tributo e dei diritti previsti dalla presente legge ed il diritto a ripetere le somme eventualmente pa-

gate in più, si prescrivono rispettivamente nel termine di 5 anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento e, per la ripetizione, dal giorno dell'eseguito pagamento del tributo e dei diritti medesimi.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, del tributo e dei diritti sia connesso ad un reato il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano diventati irrevocabili.

Art. 20.

Fermo restando il disposto dell'articolo 2777 del Codice civile, il credito dello Stato per il tributo e i diritti previsti dalla presente legge ha privilegio, a preferenza di ogni altro credito, sulle installazioni in genere e sul materiale mobile esistente negli impianti di cui al precedente articolo 3 e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

Art. 21.

Chiunque fabbrica clandestinamente margarina è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.

Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 240 del Codice penale.

Art. 22.

L'esercente che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 7 della presente legge o la presenta oltre il termine stabilito. ovvero presenta dichiarazione infedele, è punito con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.

Con le stesse pene è punito chi fabbrica margarina in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro.

Art. 23.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, margarina all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La multa non può essere inferiore a lire 10.000.

I prodotti sottratti o che si tenta di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

Art. 24.

Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli applicati o fatti applicare dall'Amministrazione è punito a termini dell'articolo 349 del Codice penale.

Art. 25.

Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

Con la stessa pena è punito chiunque rifiuti di presentare i registri medesimi o di fare ispezionare le scritture e le contabilità prescritte o in qualsiasi modo ostacola ai funzionari od agenti dell'Amministrazione lo accesso nei locali della fabbrica.

Art. 26.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 15 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta di fabbricazione dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.

Art. 27.

La ditta che ritarda di effettuare il pagamento del diritto di licenza entro il termine stabilito dall'articolo 4 della presente legge è punita con pena pecuniaria da uno a tre volte il diritto stesso.

Art. 28.

Per le violazioni delle norme della presente legge, per le quali non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire 50.000.

Art. 29.

L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza di cui all'articolo 4 della presente legge a chiunque è stato condannato per un delitto previsto dalla legge stessa o per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza verso un pubblico ufficiale nell'atto di vigilare sull'osservanza delle leggi finanziarie.

La licenza può essere revocata o sospesa per il periodo di tempo determinato dall'Amministrazione.

Art. 30.

Le pene di cui alla presente legge sono raddoppiate in caso di reiterazione della violazione, in deroga all'articolo 99 del Codice penale.

Art. 31.

Per i reati previsti dalla presente legge, l'esercente è tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o della ammenda inflitta, se il condannato è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvente.

Art. 32.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel Capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

Art. 33.

Le violazioni delle norme contenute nella presente legge sono accertate mediante processo verbale compilato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per i reati consumati nell'ambito delle fabbriche e dei locali annessi soggetti a vigilanza permanente a termini del precedente articolo 5.

L'Ufficio, liquidate la imposta e le penalità, curerà l'invio dei verbali stessi all'Autorità chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'Intendenza di finanza quando essa non sia chiamata a giudicare e in ogni caso al ricevitore doganale competente per territorio.

I processi verbali di accertamento di reati consumati fuori delle località indicate nel precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'Autorità chiamata a giudicare ed in copia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalità, curerà l'invio di altre copie all'Intendenza di finanza e al ricevitore doganale.

Art. 34.

In deroga a quanto dispone l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni della presente legge, costituenti delitti punibili con la sola multa, è ammessa la decisione amministrativa ai termini della legge doganale.

La domanda per tale decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del processo verbale di accertamento del reato, è diretta all'Intendente di finanza.

L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare, a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti fiscali dovuti.

La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limiti di somma e si estende alla confisca ed alle spese.

L'Intendente, qualora gli risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma entro i limiti di lire 2.000 e lire 50.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali quando essa non sia stata effettuata.

Art. 35.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.